

1. Procedure concorsuali e note di credito

La recente circolare n. 20/E del 29/12/2021 che commenta la nuova normativa in materia di facoltà di emissione delle note di credito in caso di procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, non menziona le nuove procedure previste dal D.L. 118 del 2021 (concordato semplificato e composizione negoziata della crisi di impresa) e, allo stato, non risultano emesse risposte a interpelli o consulenze giuridiche relative alla possibilità di estendere i chiarimenti contenuti nella circolare anche a tali procedure.

La medesima circolare ha, inoltre, escluso dalle procedure concorsuali in senso stretto, ai fini del non obbligo alla registrazione delle note di credito e al versamento della relativa imposta, gli accordi di cui agli artt. 182 bis e segg. L.F. in quanto dichiarate “procedure non concorsuali”.

2. Iperammortamento

La risposta a interpello 71/2022 in merito alla ritardata interconnessione ha specificato che *“la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”*.

La tardiva interconnessione deve dipendere da circostanze oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. Questo concetto era già espresso nella risposta 394 del 2021, nella quale, sulla base di un parere reso dal MISE, si affermava la possibilità di una interconnessione tardiva, ossia in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene.

L’interconnessione tardiva non è perciò possibile sulla base di scelte discrezionali dell’imprenditore.

Resta fermo che i beni, fin dal loro primo utilizzo, devono possedere le caratteristiche per beneficiare dell’agevolazione c.d. “Industria 4.0”.

3. Agenzia delle Entrate: sedi

Gli uffici dell' Agenzia delle Entrate di Milano, via Ugo Bassi, saranno trasferiti in altri immobili in Milano già sedi di altri uffici dell' Agenzia.

4. Istanze di sgravio di importo rilevante

Le istanze di sgravio relative a cartelle derivanti da controllo automatizzato, qualora gli importi siano superiori a € 516.000,00, necessitano del parere preventivo della Direzione regionale, così come previsto dall' art. 4 del D.M.37/97; tale circostanza può comportare tempi più lunghi per l' evasione delle istanze.